



63

hnd

I - Comunicazioni =

1° - Diminuzione dell'Istituto ad avca-
lessi, per le polizze fidejussorie scadenti il 31 di-
cembre 1953, della facoltà derivantegli dall'art. 10
delle Condizioni generali di assicurazione -

Il Direttore generale informa il Comitato che l'art. 10 delle Condizioni generali della polizza fidejussoria stabilisce, quando la scadenza della polizza coincida con la scadenza del contratto d'appalto, l'obbligo, da parte dell'esattore, di continuare il pagamento dei premi fino a tanto che non abbia dimostrato di non avere debiti verso gli enti impositori.

L'Associazione nazionale degli esattori e dei ricevitori delle imposte dirette ha chiesto precisazioni in merito alla applicabilità di tale norma, segnalando, in pari tempo, la contrarietà degli esattori assicurati a sottostare al pagamento dei premi dopo la scadenza dell'appalto garantito.

Tale norma è stata abrogata, con approvazione del Consiglio di amministrazione (24 settembre 1953), previo parere favorevole di questo Comitato (16 settembre 1953), per le polizze da emettersi a garanzia delle cauzioni